Esonero parziale dei contributi previdenziali

A cura del Dott. Michele Pizzullo Consulente legale di FIMAA

L'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, ha previsto il finanziamento di una misura di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante disposizioni in merito alla trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, Rep. N. 82/2021, pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge 178/2020, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero del contributo in argomento, prevedendo che l'esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l'anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), è consentito fino al limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

A chi spetta l'esonero contributivo

In particolare, e per quanto qui di interesse, l'esonero del contributo previdenziale spetta ai lavoratori iscritti, **entro la data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ossia entro il 1 gennaio 2021,** alle gestioni speciali dell'AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986.

Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.

Le condizioni per beneficiare dell'esonero contributivo

L'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021 e ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all'attività. Per i soggetti iscritti alle gestioni speciali autonome dell'INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero.

Ai fini del riconoscimento dell'esonero, per i detti soggetti devono concorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- b) non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria

di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) non si applicano ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l'attività che comporta l'obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell'AGO, alla Gestione separata dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

I termini per la domanda di esonero

I soggetti interessati devono presentare apposita istanza di esonero da inviare all'INPS, che dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare INPS di prossima pubblicazione.